



COMUNE DI SASSOFELTRIO

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36

Data 26/11/2020

Approvazione regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali.

L'anno duemilaventi il giorno **ventisei** del mese di **novembre** alle ore **8.30** nella solita sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.

Alla convocazione, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

consiglieri	presenti	assenti
-------------	----------	---------

Ciucci Bruno	X	
Formoso Francesco	X	
Giunta Giorgio	X	
Pintauro Luigi		X
Sacanna Marco		X
Morelli Paolo	X	
Bernardini Andrea		X
Grassi Nives	X	
Valentini Francesco	X	
Traversi Fabio	X	
Franci Andrea		X

Assegnati: 11

Presenti: 7

In carica: 11

Assenti: 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Dott. Bruno Ciucci nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Maria Silvia Bartolacci.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Udita l'illustrazione del Vice Sindaco-Presidente;

Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 49, 1 comma, D.Leg.vo 267/00;

Con voti: Favorevoli: 6 – Astenuti: 1 (Traversi Fabio) su 7 consiglieri presenti;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere:

Con voti: Favorevoli: 6 – Astenuti: 1 (Traversi Fabio) su 7 consiglieri presenti;

DELIBERA

Di dichiarare rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Leg.vo 18/08/2000 n. 267.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Responsabile del Settore Amministrativo ha elaborato la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Approvazione regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali”**.

Visto il regolamento comunale per i servizi funebri cimiteriali approvato con delibera C.C. n. 46 del 14/68/1995;

Ritenuto necessario provvedere all’approvazione del nuovo regolamento al fine di adeguarlo alla normativa successiva alla sua approvazione;

Visto lo schema di regolamento predisposto tenendo presente le norme di cui:

- al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27/07/1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- al D.P.R. 3/11/2000, n. 396, recante: “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile”;
- al D.P.R. 10/09/1990, n. 285, recante “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” e successive modificazioni;
- alla legge 30/03/2001, n. 130, recante “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”

Dato atto che sullo schema di regolamento il Direttore Medico U.O.C. dell’Asur Marche Area Vasta 1 con nota 71979 del 25/09/2020 ha espresso nulla osta all’approvazione del regolamento;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e successive modificazioni, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

Vista la legge regionale 01/02/2005, n. 3, recante: “Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali”;

Visto il regolamento regionale 09/02/2009, n. 3, recante: “Attività funebre e cimiteriale ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 01/02/2005, n. 3”;

Visto lo statuto comunale;

PROPONE

- 1) Di approvare il regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali composto da n. 61 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione;
- 2) Di dare atto che il presente regolamento sostituirà quello vigente.

Parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato: Favorevole

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER I SERVIZI
FUNEBRI E CIMITERIALI**

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
CAPO I – NORME GENERALI			
1	Oggetto del regolamento.	35	Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri.
2	Certificazione della causa di morte.	36	Inumazioni e tumulazioni - Oneri.
3	Decesso per malattia infettiva e diffusiva.	37	Cremazioni.
4	Responsabilità del comune.	38	Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione ed alla destinazione delle ceneri.
5	Competenza per la sottoscrizione degli atti.	39	Divieto di cremazione.
CAPO II – CIMITERI		40	Feretri per la cremazione.
6	Piano cimiteriale.	41	Cremazione per insufficienza di sepolture.
7	Costruzione cimiteri.	42	Destinazione delle ceneri.
8	Fascia di rispetto.	43	Dispersione delle ceneri.
9	Camera mortuaria.	44	Affidamento dell'urna per la conservazione.
10	Aree e fosse per inumazione.	45	Caratteristiche dell'urna.
11	Loculi per tumulazione.	CAPO VIII – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	
CAPO III – PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI		46	Esumazioni ed estumulazioni - Normativa.
12	Organizzazione dei servizi cimiteriali.	47	Norme comuni.
13	Obblighi del custode del cimitero.	48	Esumazione ordinarie.
CAPO IV – SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI		49	Esumazioni straordinarie.
14	Gestione dei servizi cimiteriali e necroscopici.	50	Verbale delle operazioni.
15	Informazioni ai cittadini.	51	Smaltimento dei materiali.
CAPO V – TRASPORTO DEI CADAVERI		52	Estumulazioni ordinarie.
16	Disciplina del trasporto dei cadaveri.	53	Esumazioni ed estumulazioni - Oneri.
17	Caso di morte in abitazioni inadatte o in luoghi pubblici.	CAPO IX – LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO	
18	Facoltà di disporre della salma e dei funerali.	54	Lavori privati nei cimiteri
19	Trapianto terapeutico	55	Concessioni di loculi ed aree nei cimiteri.
20	Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.	CAPO X – SEPOLTURE IN CAPPELLE	
21	Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione.	56	Capelle private.
CAPO VI – POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI		CAPO XI – NORME FINALI	
22	Ricevimento dei cadaveri.	57	Tutela dei dati personali.
23	Obblighi del gestore.	58	Leggi ed atti regolamentari.
24	Sepoltura nei giorni festivi.	59	Abrogazione di precedenti disposizioni.
25	Orario di apertura dei cimiteri al pubblico.	60	Rinvio dinamico.
26	Divieti di ingresso nei cimiteri.	61	Entrata in vigore.
27	Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri.		
28	Riti religiosi all'interno dei cimiteri.		
29	Funerali civili.		
CAPO VII – INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI			
30	Inumazioni e tumulazioni - Normativa.		
31	Autorizzazione all'inumazione e alla tumulazione.		
32	Onerosità del servizio.		
33	Inumazioni e tumulazioni - Termini.		
34	Epigrafi.		

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui:
 - a) al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
 - b) al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
 - c) al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
 - d) alla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri", e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) alla legge regionale – Marche – 1° febbraio 2005, n. 3, recante: "Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali";
 - f) al regolamento regionale – Marche – 9 febbraio 2009, n. 3, recante "Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3";i servizi funebri e cimiteriali di questo comune e precisamente:
 1. le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio dei cimiteri, dei crematori, del deposito di osservazione delle salme e delle camere mortuarie, nonché le modalità di fornitura dei servizi pubblici cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria;
 2. le condizioni e le modalità di fornitura dei servizi di trasporto delle salme e dei cadaveri;
 3. le prescrizioni relative all'affidamento personale delle urne cinerarie di cui all'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 3/2005;

Art. 2 – Certificazione della causa di morte.

1. Nei casi in cui non si proceda all'espianto degli organi, la causa del decesso è certificata dal medico curante o suo sostituto. Nei casi in cui si proceda all'espianto di organi trova applicazione il successivo articolo 19.
2. L'accertamento di morte è effettuato, da un medico incaricato dall'ASUR.
3. In caso di decesso presso una struttura pubblica o privata che eroghi prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio sanitaria, le certificazioni di cui ai precedenti commi sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico suo delegato.
4. Nelle evenienze in cui sia necessario accertare la causa di morte per soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica o comunque deceduti fuori dall'ospedale, al riscontro diagnostico provvedono le strutture di medicina legale.

Art. 3 – Decesso per malattia infettiva e diffusiva.

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco ministeriale, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza epidemica della malattia che ha causato la morte.

Art. 4 – Responsabilità del comune.

1. Il comune, mentre ha cura perchè, nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi ed attrezzature posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

Art. 5 – Competenza per la sottoscrizione degli atti.

1. Tutti gli atti relativi all'applicazione del presente regolamento sono emanati dall'ufficiale dello stato civile.

CAPO II

CIMITERI

Art. 6 – Piano cimiteriale.

1. Il piano cimiteriale sarà predisposto nel rispetto degli artt. 54 e ss. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e della normativa regionale.

2. Il piano cimiteriale è approvato dal Comune, sentite l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e l'Agenzia regionale protezione dell'ambiente Marche (ARPAM),

3. Il piano cimiteriale è sottoposto a revisione ordinaria ogni dieci anni e, in ogni tempo, qualora si verificano modifiche significative della situazione considerata dal piano.

4. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dal piano cimiteriale, sono recepite dallo strumento urbanistico.

5. Per la redazione del piano cimiteriale sono presi in considerazione gli elementi previsti dall'art. 2 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3.

Art. 7 – Costruzione cimiteri.

1. I cimiteri sono collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato.

2. Nei casi di reale necessità, in deroga a quanto previsto al comma 1, il comune può approvare, sentita l'ASUR, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti a una distanza inferiore ai duecento metri dai centri abitati, tranne il caso di cimiteri di urne.

Art. 8 – Fascia di rispetto.

1. Nella fascia di rispetto di cui al precedente articolo 7 è consentita la sola attività edilizia riconducibile alla manutenzione ordinaria di edifici esistenti.

2. L'attività edilizia riconducibile alla manutenzione straordinaria potrà essere assentita solo su conforme parere dell'ASUR.

Art. 9 – Camera mortuaria.

1. Ogni cimitero deve essere munito di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

2. La camera deve possedere i requisiti previsti dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 5 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3.

Art.10 – Aree e fosse per inumazione.

1. Le aree per inumazione sono divise in riquadri. I vialetti fra le fosse devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di 50 centimetri che separano le singole fosse destinate all'accoglimento delle salme e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalla fosse di inumazione.

2. Le fosse per l'inumazione dei cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità non inferiore a 150 centimetri. Nella parte più profonda hanno una lunghezza di almeno 220 centimetri e la larghezza di almeno 80 centimetri e distano l'una dall'altra almeno 50 centimetri per ogni lato.

3. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di bambini fino a 10 anni di età hanno una profondità di almeno 200 centimetri. Nella parte più profonda hanno una lunghezza di 150 centimetri e la larghezza di 50 centimetri e distano l'una dall'altra almeno 50 centimetri per ogni lato.

4. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misura adeguata alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 50 centimetri per ogni lato.

5. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione, senza l'obbligo di distanze l'una dall'altra purchè ad una profondità di 70 centimetri.

6. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

Art. 11 – Loculi per tumulazione.

1. I loculi, ipogei od epigei, possono essere a più file e più colonne.

2. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una sola cassa.

3. Nei loculi, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

CAPO III

PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 12 – Organizzazione dei servizi cimiteriali.

1. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'ASUR, con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 13 – Obblighi del custode del cimitero.

1. L'addetto è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:

- a) una copia del presente regolamento;
- b) una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali e funebri.

CAPO IV

SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI

Art. 14 – Gestione dei servizi cimiteriali e necroscopici.

1. La gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, è effettuata in economia diretta.

Art. 15 – Informazioni ai cittadini.

1. Il competente ufficio favorirà l'accesso a tutte le informazioni necessarie per la fruibilità dei servizi funerari pubblici o privati, con particolare riferimento ai profili economici e alle diverse pratiche funerarie previste nel territorio comunale.

CAPO V

TRASPORTO SALME CADAVERI E RESTI MORTALI

Art. 16 – Disciplina del trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali.

1. Per il trasporto dei cadaveri trovano puntuale applicazione le norme di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, nonché dalle norme regionali.

2. L'autorizzazione al trasporto dei resti mortali è rilasciata dal comune di partenza e, ove possibile, con unico provvedimento per tutti i trasferimenti dal comune di decesso, previa eventuale comunicazione al comune di destinazione.

3. Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato.

4. Il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il sistema sanitario nazionale, intervenuto in occasione del decesso, certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

5. Per le violazioni di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisce reato, trova applicazione l'art. 12 della legge regionale n. 3/2005

Art. 17 – Caso di morte in abitazioni inadatte o in luoghi pubblici.

1. Qualora il decesso avvenga in luogo pubblico o in abitazione inadatta per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, con oneri a loro carico, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o l'abitazione propria o dei familiari o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato, siti anche in altro Comune. In tale ultimo caso il trasporto è preventivamente comunicato al Comune in cui è avvenuto il decesso.

2. Nel caso di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del precedente art. 16;

3. Durante il periodo di osservazione viene assicurata la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma.

4. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti la salma è posta in contenitori impermeabili non sigillati, in condizione che non ostacoli eventuali manifestazioni di vita e che comunque non sia di pregiudizio per la salute pubblica.

5. Per le violazioni di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisce reato, trova applicazione l'art. 12 della legge regionale n. 3/2005

Art. 18 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali.

1. Il trasporto funebre è autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.

2. In assenza di disposizione testamentaria la volontà è manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto.

3. L'ordine suesposto trova applicazione in tutti i rapporti successivi (cremazione, destinazione delle ceneri, inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

Art. 19 – Trapianto terapeutico.

1. Per il prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico si applicano le leggi 29 dicembre 1993, n. 578, recante: "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte.", e 1° aprile 1999, n. 91, recante: "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti."

2. Per il prelievo della cornea a scopo terapeutico presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all'ASUR.

3. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere a scopo di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione all'ufficio dello stato civile, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

4. Per le violazioni di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisce reato, trova applicazione l'art. 12 della legge regionale n. 3/2005.

Art. 20 – Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.

1. Il responsabile del servizio, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ne dà notizia alla polizia municipale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

2. L'addetto al trasporto è il responsabile della verifica del feretro, in quanto incaricato di "Pubblico Servizio".

Art. 21 – Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione.

1. Su richiesta di un familiare, il responsabile del servizio può autorizzare il trasporto del cadavere in cassa chiusa di persone residenti in vita nel comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione, affinché, in quel luogo siano rese onoranze funebri nel rispetto della normativa regionale.

2. Il trasporto ha luogo dopo la visita necroscopica da parte del medico incaricato dall'ASUR.

CAPO VI
POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Art. 22 – Ricevimento dei cadaveri.

1. Nei cimiteri comunali sono ricevuti, oltre ai cadaveri delle persone morte nel territorio comunale, i nati morti, i prodotti del concepimento, i resti mortali, le parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria, le ossa, gli esiti di fenomeni trasformativi conservativi e le ceneri di cui all'art. 6, della legge regionale n. 3/2005, nonché i cadaveri:

- a) delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo comune la residenza anagrafica, ed il coniuge, il convivente, gli ascendenti o discendenti e dei collaterali di secondo grado;
- b) del coniuge, del convivente, degli ascendenti o discendenti e dei collaterali di secondo grado di persone residenti in questo comune .
- c) degli aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel cimitero.
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento.
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 23 – Obblighi del gestore.

1. Il comune in forma singola o associata, cura direttamente in economia la gestione e la manutenzione del cimitero.

Art. 24 – Sepoltura nei giorni festivi.

1. Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.

Art. 25 – Orario di apertura dei cimiteri al pubblico.

1. Per i cimiteri sono osservati gli orari di apertura al pubblico di cui al seguente prospetto:

- Periodo di vigenza dell'orario legale: dalle ore 08 alle 20,00
- Rimane periodo dell'anno: dalle ore 08 alle 18,00

Art. 26 – Divieti di ingresso nei cimiteri.

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

- a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- b) a chiunque, il Sindaco, per motivi di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 27 – Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri.

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, in particolare è vietato:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, bestemmiare;
- b) introdurre armi, cani o altri animali;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta;
- h) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- i) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;

- l) accedere con mezzi automobilistici privati sprovvisti di speciale autorizzazione rilasciata dal Sindaco.
2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 28 – Riti religiosi all'interno dei cimiteri.

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

2. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate. Nessuna autorizzazione è richiesta per le ricorrenze tradizionali.

Art. 29 – Funerali civili.

1. Possono essere concessi, a titolo gratuito, spazi pubblici idonei per lo svolgimento di funerali civili, che consentano la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto della volontà dei defunti e dei suoi familiari.

CAPO VII

INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI

Art. 30 – Inumazioni e tumulazioni - Normativa.

1. Per le inumazioni e le tumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al capo XIV ed al capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, quelle integrative di questo regolamento, nonché le norme regionali.

Art. 31 – Autorizzazione all'inumazione e alla tumulazione.

1. L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione di cadaveri o nati morti è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, come previsto dall'art. 5, nel rispetto della normativa nazionale vigente.

2. Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina, nonché per i prodotti di concepimento di età inferiore alle venti settimane, la direzione sanitaria informa i genitori della possibilità di chiedere la sepoltura.

3. Nei casi previsti dal precedente comma 2 l'ASUR rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al Comune ove si è verificato l'evento.

4. In mancanza della richiesta di sepoltura si provvede come previsto dall'art. 22, comma 1.

Art. 32 – Onerosità del servizio.

1. L'inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadaveri sono servizi pubblici onerosi, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 7-bis, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26.

Art. 33 – Inumazioni e tumulazioni - Termini.

1. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguono immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo 17.

Art. 34 – Epigrafi.

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

2. Ogni epigrafe contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

3. Le epigrafi sono scritte in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè queste ultime, siano seguite dalla traduzione in italiano.

4. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

5. Le donne coniugate o vedove possono essere indicate con i due cognomi.

Art. 35 – Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri.

1. Introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, quando ciò venga richiesto per consentire l'abbattimento di resti mortali e salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

Art. 36 – Inumazioni e tumulazioni - Oneri.

1. Tutte le operazioni relative alle inumazioni e tumulazioni sono assicurate dal Comune, con onere a carico dell'interessato con le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 37 – Cremazioni.

1. La materia è disciplinata:

- dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29/10/1987, n. 440;
- dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/02/2001, n. 26;
- dalla legge 30 marzo 2001, n. 130;
- dalle circolari del ministro della sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;
- dalla legge regionale n. 34 del 15/12/2008;
- dalla legge regionale - Marche - n. 3 del 1° febbraio 2005;
- dal regolamento regionale - Marche - n. 3 del 9 febbraio 2009.

2. Le relative tariffe sono determinate dalla giunta comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge.

Art. 38 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione ed alla destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".

2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono individuate dalla legge dello Stato.

3. La destinazione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'ufficiale dello stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate, dell'ufficiale dello stato civile del comune in cui si trova il cimitero.

Art. 39 – Divieto di cremazione.

1. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di sostanze radioattive a livello superiore a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 17.03.1995, n. 230, recante: "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Eurotom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti."

Art. 40 – Feretri per la cremazione.

1. In caso di cremazione, può essere utilizzato l'uso di feretri in legno dolce non verniciato, autorizzati dalla competente ASUR al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

2. Per le violazioni di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisce reato, trova applicazione l'art. 12 della legge regionale n. 3/2005

Art. 41 – Cremazione per insufficienza di sepolture.

1. Può essere autorizzata, da parte dell'ufficiale dello stato civile, la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno trenta anni.

2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario il previo consenso dei familiari; in caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di specifico avviso all'albo pretorio del Comune.

Art. 42 – Destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - a) collocate nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, in sepoltura privata o nel cinerario comune;
 - b) accolte in colombari appartenenti a privati o ad associazioni per la cremazione costruite in aree avute in concessione dal comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro o speculazione. Le associazioni anzidette devono depositare presso il servizio cimiteri l'elenco dei soci aderenti e i loro aggiornamenti e in questi colombari possono essere collocate esclusivamente le urne contenenti le ceneri di persone che risultano incluse in detti elenchi;
 - c) interrate all'interno del cimitero;
 - d) disperse;
 - e) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.
2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata avente le caratteristiche di cui al successivo art. 51 e recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.
3. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale l'affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna e delle ceneri. Tale documento è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme, salva diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
4. Le generalità del defunto e dell'affidatario sono annotati in apposito registro.

Art. 43 – Dispersione delle ceneri.

1. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:
 - a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero o nel giardino delle rimembranze;
 - b) in natura. Nel mare, nei laghi, nei fiumi o nell'aria è possibile esclusivamente nei tratti liberi da manufatti;
 - c) in aree private fuori dai centri abitati. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.
2. La dispersione è eseguita, entro trenta giorni dal ritiro dell'urna, dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, da personale comunale appositamente autorizzato o dalle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'art. 7 della legge regionale n. 3/2005.

Art. 44 – Affidamento dell'urna per la conservazione.

1. Nel caso in cui il defunto abbia disposto l'affidamento dell'urna con le ceneri, o sia manifestata volontà in tal senso dal coniuge, in difetto, dal parente più prossimo, viene redatto apposito verbale, con il quale il congiunto dichiara:
 - di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna;
 - di conservare l'urna in luogo confinato e stabile, protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali;
 - di essere stato informato che, nel caso intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, è tenuto a conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero;
 - che le ceneri del defunto saranno custodite presso l'abitazione, luogo di residenza legale dell'affidatario, sita in in via/piazza n. sotto la propria diligente custodia, garantendone la non profanazione.

- in abitazione non costituente dimora legale dell'affidatario sita in
Via n., con l'impegno di comunicare all'Ufficiale dello stato civile, entro dieci giorni, gli eventuali cambi di conservazione dell'urna;

2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale l'affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna e delle ceneri. Tale documento è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento di accompagnamento

per il trasporto delle ceneri. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme, salva diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

3. Le generalità del defunto e dell'affidatario sono annotati in apposito registro.

Art. 45 – Caratteristiche dell'urna.

1. L'urna destinata deve contenere le ceneri di una sola salma, e portare all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. Deve essere in materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere sigillata con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e durata presa.

CAPO VIII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 46 – Esumazioni ed estumulazioni - Normativa.

1. Per le esumazioni ed estumulazioni si applicano le norme di cui al capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e all'art. 14 della Legge regionale n. 3/2005 nonché, quelle integrative di questo regolamento.

2. Gli esiti di fenomeni trasformativi o parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure igienico-sanitarie, sono riposti in contenitori idonei alla destinazione.

3. Per il trasporto al di fuori del cimitero i contenitori di cui al precedente comma 2 o i loro rivestimenti devono essere fatti in modo da evitare perdite di materiale organico.

Art. 47 – Norme comuni.

1. I feretri possono essere esumati o estumulati prima della scadenza del termine per:

- a) ordine dell'autorità giudiziaria;
- b) trasporto in altra sepoltura;
- c) cremazione.

2. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale addetto al cimitero e di personale dell'ASUR, qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Art. 48 – Esumazione ordinarie.

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.

2. Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale la scheletrizzazione dei cadaveri risulti incompleta, il sindaco, sulla base del parere dell'ASUR competente in relazione alle condizioni dei terreni, all'entità e alle cause del fenomeno, può disporre di migliorare le caratteristiche fisico-chimiche, idrogeologiche del terreno, di cremare, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi purché in quest'ultimo caso siano trascorsi dieci anni dalla morte.

3. Qualora si accerti che, per particolari condizioni del terreno, la scheletrizzazione si compie in un periodo più breve di quello ordinario, il sindaco, su parere dell'ASUR, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che non può essere comunque inferiore a cinque anni.

4. Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura dell'addetto del cimitero sono collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.

5. A cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, è notificato alla famiglia del defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione è effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

Art. 49 – Esumazioni straordinarie.

1. Per le esumazioni straordinarie sono scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 50 – Verbale delle operazioni.

1. Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché, di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, è redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.

2. I detti verbali sono firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmano, anche, per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

Art. 51 – Smaltimento dei materiali.

1. Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene smaltito nel rispetto delle norme speciali vigenti in materia.

Art. 52 – Estumulazioni ordinarie.

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Anche per le estumulazioni sono osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente capo.

Art. 53 – Esumazioni ed estumulazioni - Oneri.

1. Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie sono assicurate dal comune.

2. Per l'onere si fa riferimento all'art. 1 c. 7-bis del D.L. 27/12/2000 n. 392: *“Il comma 4 dell’articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L’effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l’articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990”* e le relative tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

CAPO IX

LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 54 – Lavori privati nei cimiteri.

1. Nessun lavoro è eseguito dai privati nei cimiteri senza il prescritto titolo abilitativo comunale.

Art. 55 – Concessioni di loculi ed aree nei cimiteri.

1. Le concessioni di loculi ed aree per sepolture così come l'illuminazione votiva dei cimiteri, formano oggetto di appositi distinti atti della Giunta Comunale.

CAPO X

SEPOLTURE IN CAPPELLE

Art. 56 – Cappelle private.

1. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvati dal comune.
2. La capienza massima non può superare i dieci feretri più eventualmente ossario e cinerario.
3. Le cappelle private gentilizie possono essere destinate alla tumulazione di persone della famiglia e degli aventi diritto.
4. Le cappelle non sono aperte al pubblico.

CAPO XI

NORME FINALI

Art. 57 – Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni.

Art. 58 – Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:
 - il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
 - al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
 - il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni;nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.
 - la legge regionale – Marche – 1° febbraio 2005, n. 3, recante: "Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali";
 - il regolamento regionale – Marche – 9 febbraio 2009, n. 3, recante: "Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3".

Art. 59 – Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 60 – Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 61 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.